



CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI:

Francesco BRUZZONE.....

Edoardo RIXI.....

Maurizio TORTEROLO.....

Avente ad oggetto:

“Modifiche ai commi 4) e 4 bis) articolo 35 e al comma 2 articolo 36 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).”

Genova, 15 giugno 2011

PDL: "Modifiche ai commi 4) e 4 bis) articolo 35 e al comma 2 articolo 36 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)."

RELAZIONE

La presente proposta di legge intende risolvere le problematiche sorte in quasi 20 anni di applicazione della norma regionale n. 29/1994 in merito al controllo e al contenimento della specie cinghiale (*sus scrofa*)

La richiesta sempre più pressante delle organizzazioni di categoria del mondo agricolo, relativamente ai danni prodotti dagli ungulati ed in particolare dal cinghiale, induce ad affrontare un ragionamento sulla prontezza e l'efficacia dei metodi che sino ad oggi sono stati utilizzati per intervenire e far fronte alla reiterazione del danno da una parte e al massimo contenimento del cinghiale nelle zone ad alto rischio agricolo.

E' ormai assodato che l'utilità degli interventi allontanamento o di controllo numerico è accettabile se queste operazioni vengono svolte nelle 24 ore successive alla segnalazione da parte del conduttore del fondo.

L'attuale struttura normativa e l'attuale impostazione organizzativa delle amministrazioni provinciali liguri non permettono di rispondere con la dovuta tempestività alle richieste che giungono dai territori.

Con questa proposta di legge, lasciando sempre alle Amministrazioni Provinciali la programmazione e la scelta sulla modalità degli interventi e la supervisione e verifica sul territorio delle battute; si coinvolgono in maniera più attiva gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini e i membri appartenenti a corpi di vigilanza volontaria con specifiche competenze in ambito faunistico venatorio.

REGIONE LIGURIA

Modifiche ai commi 4) e 4 bis) articolo 35 e al comma 2 articolo 36 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

Articolo 1

(modifiche al comma 4. articolo 35 della l.r. n. 29/1994)

1. il comma 4. dell'articolo 35 della l.r. n. 29/1994 è sostituito dal seguente comma:

“4. Nelle dette zone classificate a “rischio agricolo” è autorizzato, anche nel periodo di divieto di caccia alla specie ed all'interno di ambiti protetti ai fini venatori, l'allontanamento con braccate e/o girate dei cinghiali, compreso il loro abbattimento ove l'entità e la reiterazione del danno lo richiedano. Gli ATC e i CA coadiuvati da guardie giurate volontarie formate e riconosciute dalle amministrazioni provinciali, organizzano le battute segnalando preventivamente alle Province località, orari, e modalità. Le squadre di cacciatori già operanti sul territorio e validamente costituite coadiuvate se del caso da conduttori di cani eseguono le battute seguendo rigorosamente le disposizioni impartite dagli ATC e dai CA sotto la vigilanza delle suddette guardie giurate venatorie o di agenti venatori dipendenti dalle Province. I capi abbattuti sono a disposizione degli ATC e dei CA che provvedono alla loro destinazione; ”

Articolo 2

(modifiche al comma 4 bis articolo 35 della l.r. n. 29/1994)

1. il comma 4 bis dell'articolo 35 della l.r. n. 29/1994 è sostituito dal seguente comma:

“ 4 bis. Ai fini di far fronte all'emergenza collegata alla presenza del cinghiale le province, durante la stagione venatoria, possono autorizzare, con delega attuativa agli ATC e CA, anche in deroga alle modalità di cui al comma 4, nelle aree classificate “a rischio agricolo “ un programma di prelievo nelle aree soggette agli Istituti di protezione faunistica attraverso specifiche modalità di attuazione. Gli ATC e CA si avvalgono per le iniziative di prelievo di squadre di cacciatori regolarmente istituite e già ammesse all'attività venatoria nell'ATC o CA di competenza.

Articolo 3

(modifiche al comma 2. articolo 36 della l.r. n. 29/1994)

1. il comma 2 dell'articolo 36 della l.r. n. 29/1994 è sostituito dal seguente comma:

“ 2. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo della fauna selvatica, esercitato selettivamente. Lo stesso viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o su segnalazione delle organizzazioni professionali agricole. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province e da guardie venatorie volontarie formate e riconosciute dalla Amministrazioni Provinciali. Questi soggetti si avvalgono dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, di cacciatori, conduttori di cani o selecontrollori appartenenti a squadre già operanti nell'ATC o CA nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Articolo 4

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.